

COMUNE DI SONCINO

STATUTO

PARTE PRIMA
ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Comune di SONCINO

- 1 Il Comune di Soncino è Ente autonomo nell'ambito della Provincia di Cremona, della Regione Lombardia, della Repubblica Italiana e della Comunità Europea, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto;
- 2 Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato;
- 3 Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- 4 Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

- 1 Il Comune di Soncino è costituito dalla comunità, dalla popolazione e dal territorio del Capoluogo e delle frazioni di Gallignano, Isengo e Villacampagna.
- 2 La sede legale e degli organi comunali è posta a Soncino presso il Palazzo Comunale.
- 3 Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Lo stemma del Comune è riportato nell'allegato "A" del presente Statuto.
- 4 Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.
- 5 Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti degli organi del Comune nonché degli avvisi previsti dalla legge.
- 6 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Articolo 3

Finalità

- 1 Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, concorre a soddisfare i bisogni collettivi, tutela i diritti di tutti i cittadini e ne garantisce la partecipazione, in forma singola o associata, alle scelte politiche della comunità. Nell'esercizio dell'attività amministrativa adotta criteri di economicità efficacia e pubblicità.
- 2 Tutela e valorizza il patrimonio naturale, storico ed artistico.
- 3 Per il raggiungimento dei suoi obiettivi si avvale del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo per quanto di sua competenza alla determinazione dei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Cremona.
- 4 Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

- 5 Il Comune promuove il reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale.
- 6 Favorisce le pari opportunità nella vita sociale e di relazione, di tutti i cittadini.

CAPO II

Obiettivi fondamentali

Articolo 4

Tutela della salute

- 1 Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, alla qualità della vita dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.
- 2 Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle categorie più deboli della Comunità.

Articolo 5

Tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico, monumentale ed archeologico

- 1 Il Comune adotta, per quanto di propria competenza, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, intervenendo per ridurre, rimuovere ed eliminare le cause di inquinamento, predisponendo ed attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e dell'ecosistema, nella prospettiva di un modello di sviluppo sostenibile.
- 2 Tutela il patrimonio storico, artistico, monumentale ed archeologico e lo valorizza garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione del patrimonio culturale, dello sport e del tempo libero

- 1 Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali.
- 2 Incoraggia lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, con particolare riguardo ai soggetti disabili al fine di favorirne l'integrazione nella pratica sportiva e nel godimento delle attività turistiche.
- 3 Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la costituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
- 4 I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1 Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, agricoli, artigianali, turistici e commerciali, salvaguardando gli equilibri sociali ed ambientali.
- 2 Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 3 Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
- 4 Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e transitante.

- 5 Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- 6 Il Comune si prefigge di attivare iniziative di salvaguardia dell'estetica cittadina e di protezione e sviluppo del verde pubblico, del fiume Oglio, della fauna, della flora e, ove possibile, di promuovere l'istituzione di riserve naturali e di aree protette.

Articolo 8

Sviluppo economico

- 1 Il Comune coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire agli utenti la migliore funzionalità e produttività del servizio.
- 2 Tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente naturale e delle reali esigenze della comunità; tutela lo sviluppo dell'artigianato con particolare riferimento a quello artistico locale.
- 3 Favorisce lo sviluppo delle attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
- 4 Il Comune favorisce altresì la formazione e la riqualificazione professionale.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

- 1 Con riferimento all'art. 3 comma 3 del presente Statuto, al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi, il Comune consulta le formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

- 1 Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dalle leggi vigenti.
- 2 Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; a tal fine predispone pubblicazioni, mezzi e strumenti idonei, organizza incontri, convegni, mostre e rassegne.
- 3 Il Comune si dota di un notiziario informativo dell'attività amministrativa, il cui contenuto e modalità di gestione sono stabilite da apposito regolamento.
- 4 Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove, in quanto possibile, il decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e altri Enti anche tramite sistemi informativo statistici automatizzati.

Articolo 11

I servizi pubblici locali

- 1 L'attività diretta a realizzare, nell'interesse della comunità, obiettivi di rilevanza sociale e di promozione dello sviluppo civile ed economico compresi la produzione, la fornitura e la distribuzione di beni, viene svolta dal Comune, con criteri di economicità, efficienza, trasparenza, nell'ambito delle proprie competenze, attraverso la gestione di servizi pubblici.
- 2 I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3 Il Comune può gestire i servizi pubblici secondo le seguenti forme di gestione:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di

- opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo 267 del 18.8.2000.
- 4 Per i servizi aventi per oggetto la produzione, la fornitura e la distribuzione di beni, la forma di gestione sarà scelta in via preferenziale nell'ambito di quelle previste alle lettere b), c), e), f), del comma 3, tenendo conto delle ragioni tecniche ed economiche pertinenti ai servizi da realizzare.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Articolo 12

Libere forme associative

- 1 Il Comune di Soncino riconosce le libere forme associative e di volontariato, senza fini di lucro, presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scienza, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.
- 2 Possono costituirsi comitati di frazione e di quartiere su temi esclusivamente inerenti al territorio di cui sono espressione.
- 3 Per i fini di cui al primo ed al secondo comma il Comune istituisce l'albo delle libere forme associative. Il relativo regolamento definirà le modalità di iscrizione delle associazioni dei cittadini.
- 4 I beneficiari di contributi comunali sono tenuti a rendicontare alla Giunta Comunale l'utilizzo dei contributi economici loro assegnati.

Articolo 13

Comitati territoriali di frazione e di quartiere

- 1 Per valorizzare la capacità aggregativa e di partecipazione delle piccole comunità, il Comune riconosce e consulta i Comitati spontanei delle frazioni di Gallignano, Isengo e Villacampagna e dei quartieri del Capoluogo.
- 2 I Comitati di frazione e di quartiere possono presentare al Sindaco in occasione del Bilancio di previsione una relazione sulle condizioni e sui bisogni del territorio di riferimento, di cui è data comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3 I Comitati sono sentiti in occasione di interventi rilevanti relativi alla frazione e al quartiere.
- 4 Il Sindaco può incaricare un assessore o un consigliere per mantenere i rapporti con i Comitati di frazione e dei quartieri.
- 5 Il riconoscimento dei Comitati di frazione e dei quartieri del Capoluogo spetta al Consiglio Comunale di Soncino che, con apposito regolamento, determinerà le

condizioni per la validità della rappresentanza e le modalità della consultazione e della presentazione della relazione.

Articolo 14

Consulte permanenti di Associazioni

- 1 Per meglio rispondere alla pluralità di interessi e di esigenze che una comunità manifesta e che non sono identificabili solo con quelli residenziali o aggregativi tipici del quartiere o frazione, vengono istituite le Consulte permanenti di tutte le Associazioni, distinte in settori; esse sono riunite quando se ne presenta la necessità su iniziativa dell'Assessore competente per materia.
- 2 Compito delle Consulte è quello di concorrere a formulare proposte, studi, ricerche ed iniziative; in particolare, è affidata loro la funzione di esprimere un parere sul piano coordinato delle attività, per lo specifico settore, predisposto dall'Assessore competente.
- 3 La consulta è composta dai presidenti, o loro delegati, di tutte le associazioni del settore.
- 4 Ogni associazione è tenuta a depositare agli atti della segreteria comunale copia del proprio Statuto o atto costitutivo e i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali.

Articolo 15

Altre forme di consultazione

- 1 Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e di volontariato presenti ed operanti sul territorio.
- 2 La consultazione è effettuata per l'adozione della relazione previsionale e programmatica, dei piani urbani del traffico, dei piani commerciali, del Piano Regolatore Generale e sue varianti di particolare rilevanza.

Articolo 16

Istanze e petizioni

- 1 I cittadini maggiorenni che hanno domicilio nel Comune di Soncino hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Sindaco, dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 Per istanza si intende la richiesta presentata per sollecitare il compimento di atti dovuti da parte dell'Amministrazione; per petizione l'iniziativa diretta a porre all'attenzione degli Organi di Governo, comuni bisogni o necessità.
- 3 Le istanze e le petizioni sono inoltrate in forma scritta al Sindaco che provvede al loro tempestivo esame e risponde per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 17

Diritto d'iniziativa

- 1 L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2 Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto
 - b) Tributi, bilancio e tariffe comunali
 - c) Espropriazione per pubblica utilità

- d) Atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze
 - e) Materie riguardanti la discriminazione di minoranze
 - f) Provvedimenti concernenti il personale comunale
 - g) Regolamento Edilizio
- 3 Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Articolo 18

Procedura per l'approvazione della proposta

- 1 Il Segretario Comunale al quale la proposta d'iniziativa popolare viene trasmessa, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della stessa in base ai principi fissati dall'art. 17 entro 30 gg.
- 2 La proposta di iniziativa, dichiarata ricevibile ed ammissibile, è iscritta di diritto all'o.d.g. della prima adunanza del consiglio Comunale al quale sarà illustrata dal primo firmatario o da un suo delegato.

Articolo 19

Referendum

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione all'amministrazione locale, i referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, di iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio Comunale.
2. E' consentito indire referendum consultivi per materie di competenza del Consiglio Comunale ed aventi rilevanza generale.
3. E' consentito indire referendum propositivi per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese. Qualora la proposta comportasse l'abrogazione di norme regolamentari o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati.
4. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
5. Le proposte di referendum si intendono approvate se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto Comunale.
 - b) Tributi, bilancio e tariffe comunali.
 - c) Urbanistica.
 - d) Materie riguardanti le discriminazioni di minoranze.
7. I referendum sono indetti su richiesta:
 - a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) di n. 700 maggiorenni residenti nel comune in caso di referendum consultivo e di n. 700 cittadini residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali in caso di referendum abrogativo o propositivo.
8. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
9. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione al Segretario Comunale, affinché

- esprima, entro 30 gg., parere circa l'ammissibilità del referendum stesso
10. La mozione corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale che delibera in merito.
 11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
 - a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
 12. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il numero di firme valide.
 13. Nei successivi 15 gg il Sindaco comunica ai Consiglieri Comunali la richiesta di referendum di iniziativa popolare. Il Consiglio Comunale nei successivi 30 gg. con apposita e specifica deliberazione accoglie o respinge i contenuti della proposta referendaria.
 14. Nel caso in cui il Consiglio Comunale respinga i contenuti della proposta referendaria il Sindaco, nei successivi 15 giorni, la trasmette a una Commissione nominata dalla Giunta, composta dal Segretario Comunale e da due esperti in materie giuridiche, di cui uno indicato dal Comitato promotore del referendum, affinché esprima parere vincolante per la Giunta, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l'ammissibilità del referendum stesso.
 15. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 12 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.
 16. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza del Comune nella materia oggetto del quesito referendario;
 - c) in quanto concernente materie di cui al precedente comma 6;
 - d) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.
 17. I referendum deliberati dal Consiglio Comunale e quelli di iniziativa popolare, dichiarati ammissibili, sono indetti dal Sindaco previa indicazione della data di effettuazione fissata dalla Giunta che dovrà coincidere in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione; le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.
 18. Hanno diritto a partecipare alle consultazioni del referendum abrogativo e propositivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; hanno diritto a partecipare alle consultazioni per il referendum consultivo tutti i maggiorenni residenti nel Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
 19. Con apposito regolamento il C.C. disciplina le modalità della procedura referendaria, le date dell'unica sessione annuale entro le quali può svolgersi la consultazione referendaria, i tempi e i modi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
 20. All'onere finanziario per le spese derivanti dal referendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
 21. Non è ammesso il referendum negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Comunale.

CAPO II
Diritto di accesso e di informazione
Articolo 20

Pubblicità degli atti

- 1 Tutti gli atti e documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti e aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare interessi pubblici e il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese.
- 2 Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali e dello Statuto.

Articolo 21

Diritto di accesso

- 1 Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2 Il regolamento assicura, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e diritti di ricerca stabiliti nel regolamento stesso.
- 3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del presente Statuto, al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, può essere istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO III

Forme associative e di cooperazione intersoggettive –

Articolo 22

Convenzioni

- 1 Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti Locali, apposita convenzione.
- 2 La convenzione può prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti convenzionati a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 3 La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 4 Il Consiglio Comunale provvede ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere poi da parte del Sindaco, in sede di stipula.

Articolo 23

Accordi di programma

- 1 Nell'adempimento dei compiti per la definizione dell'accordo di programma, il Sindaco opera in costante contatto con la Conferenza dei Capigruppo.
Prima di sottoscrivere accordi che comportino variazione agli strumenti urbanistici approvati o semplicemente adottati o in corso di superiore approvazione, il Sindaco deve riferirne al Consiglio appositamente convocato e riceverne mandato preventivo.

Articolo 24

Il Consorzio

- 1 Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il loro carattere funzionale o per dimensioni necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più enti pubblici.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
- 2 Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo 267 del 18.8.2000, unitamente allo Statuto del Consorzio. La convenzione e lo Statuto devono conformarsi a quanto stabilito nell'art. 31, comma 3, del Testo Unico.
- 3 Analogamente deve essere adottata dagli altri Enti aderenti al Consorzio.
- 4 La convenzione deve prevedere, altresì, la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
- 5 L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti legali degli Enti aderenti nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
- 6 Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un Consorzio.

Articolo 25

Partecipazione, forme associative e di cooperazione

- 1 La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, aziende e istituzioni, regola le finalità ed il relativo finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati a norma dell'art. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000 e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2 La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, deve essere effettuata previa definizione da parte del C.C. degli indirizzi cui devono uniformarsi gli stessi nello svolgimento del proprio mandato.
- 3- I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.
- 4- La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune c/o i suddetti Enti, di competenza del Sindaco, deve essere comunicata al C.C. nella prima seduta successiva alla adozione dell'atto di nomina o di revoca.

Articolo 26

Unione di Comuni

- 1 Il Comune promuove e favorisce l'unificazione con i Comuni preferibilmente limitrofi; a tal fine, ove sussistano le condizioni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000, mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'unione.
- 2 Le forme di partecipazione dei Comuni gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Articolo 27

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri compreso il Presidente, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, è nominato dal Sindaco secondo i criteri e le procedure fissati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e) nr. 3) del presente Statuto.
4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la Giunta Comunale.
5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo della Istituzione stessa.
6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori del Conto del Comune.
7. Il Presidente riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'Istituzione.

Articolo 28

Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può istituire una o più Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Le aziende sono rette da uno Statuto deliberato dal Consiglio Comunale che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge e dei regolamenti deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione.
2. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere che:
 - Sono organi dell'azienda: il consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale;
 - È riservata al consiglio comunale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art.114, comma 8, del T.U. , deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - È istituito nell'azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;
 - Il Sindaco esercita la vigilanza sull'azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio Comunale;
 - Il Comune conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali;
4. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri compreso il Presidente, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, è nominato dal Sindaco secondo i criteri e le procedure fissati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e) nr. 3) del presente Statuto
5. Gli amministratori saranno scelti sulla base della loro preparazione professionale e della specifica esperienza maturata presso imprese pubbliche o private.

Articolo 29

Revoca

- 1 Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione di Aziende Speciali ed Istituzioni possono essere revocati dal Sindaco nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale o di ingiustificato o

reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati. Il Sindaco provvede alla loro sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 1^a seduta.

- 2 Il Direttore di Aziende Speciali ed Istituzioni può essere revocato secondo le modalità stabilite dallo Statuto delle Aziende e dal Regolamento delle Istituzioni.

Articolo 30

Società per azioni e società a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici locali il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata ovvero può approvare la costituzione di dette società
2. Per la partecipazione alle suddette forme di società il Consiglio Comunale delibera l'acquisto di quote o di azioni
3. Nel caso di costituzione di una spa o di una srl il Consiglio Comunale delibera l'atto costitutivo o lo Statuto.
4. Le modalità di nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

PARTE TERZA ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI

CAPO I

Disposizioni generali-

Articolo 31

Organi del Comune

- 1 Gli organi del Comune, in conformità al T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, sono:
 - a) Il Consiglio Comunale
 - b) La Giunta Comunale
 - c) Il Sindaco.
- 2 Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 3 La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco per il governo dell'Ente e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
- 4 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' legale rappresentante dell'ente. E' a capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
- 5 La durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 6 Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 7 Il Comune, tramite i propri organi istituzionali, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché in quelli degli Enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 32

I poteri del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2 Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
- 3 L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4 Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali, regionali e dal presente Statuto:

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

- 1) Approvazione dello Statuto e relative modifiche.
- 2) Approvazione dello Statuto delle Aziende Speciali e relative modifiche.
- 3) Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento. Costituzione e modificazione di forme associative
- 4) Convalida dei Consiglieri eletti.
- 5) Costituzione delle Commissioni consiliari e loro elezione

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

- 1) Regolamenti comunali.
- 2) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 3) Istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle aliquote.
- 4) Nomina del Difensore Civico.

c) Indirizzo dell'attività:

- 1) Relazioni previsionali e programmatiche.
- 2) Programma triennale ed elenco annuale LL.PP.
- 3) Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni.
- 4) Adozione dei Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici, deroghe e modifiche agli stessi.
- 5) Gli indirizzi da osservare dalle aziende e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

d) Organizzazione interna dell'Ente:

- 1) Criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2) Assunzione diretta e dismissione dei pubblici servizi.
- 3) Concessione a terzi dei pubblici servizi.
- 4) Costituzione di istituzioni.
- 5) Costituzione di Aziende Speciali.
- 6) Approvazione atti fondamentali di aziende speciali
- 7) Regolamenti di organizzazione del Consiglio Comunale e determinazione compensi ai consiglieri.
- 8) Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

- 1) Le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici.
- 2) Costituzione, modificazione e scioglimento di consorzi ed altre forme associative.
- 3) Definizione degli indirizzi e dei criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 4) Accordi di programma che comportino variazione di strumenti urbanistici

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

- 1) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non

ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

- 2) La partecipazione a società di capitali.
- 3) La costituzione di società di capitali
- 4) La contrazione di mutui, non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale.
- 5) L'emissione dei prestiti obbligazionari.
- 6) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- g) Controllo dei risultati di gestione:
 - 1) Conti consuntivi e verifica dell'efficacia ed efficienza della gestione.
 - 2) Elezione, con voto limitato a due componenti, del Collegio dei Revisori dei Conti. Fissazione del compenso.

Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica consigliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5 - I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Articolo 33

La Giunta Comunale - competenze

- 1 La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai Regolamenti statali, Regionali e Comunali nonché dal presente Statuto.
- 2 La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 3 La Giunta compie gli atti rientranti a sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del T.U. nr. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
- 4 A titolo esemplificativo alla Giunta sono attribuite le seguenti competenze:
 - Approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale;
 - Adozione in caso di urgenza delle deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio;
 - Adozione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche;
 - Ammissione referendum di iniziativa popolare;
 - Parere sugli accordi di programma e protocolli di intesa, non di competenza del consiglio comunale;
 - Definizione, approvazione e variazioni dei piani esecutivi di gestione
 - Approvazione dei progetti preliminari di opere e lavori pubblici;
 - Adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica;
 - Determinazione degli oneri finanziari in materia di pubblico impiego non direttamente quantificati da leggi o da contratti collettivi di lavoro;
 - Determinazione degli onorari e dei compensi per i componenti di commissioni, collegi, comitati etc. che non siano quantificati per legge;

- Autorizzazione ad agire o resistere in giudizio e nomina del difensore;
- Composizione di commissioni ed organi collegiali non altrimenti definita;
- Definizione dei criteri per la concessione di contributi quando i principi siano predeterminati dalla normativa regionale, statale o comunitaria;
- Espressione di pareri di indirizzo richiesti dalla regione o da altri soggetti istituzionali;
- Verifica della sussistenza delle condizioni per garantire il patrocinio legale agli amministratori, al Segretario e ai dipendenti comunali e delle eventuali cause che non giustificano l'esercizio della rivalsa in caso di condanna degli stessi.

Articolo 34

Il Sindaco

- 1 La durata in carica del Sindaco è stabilita dalla legge.
- 2 Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 3 Il Sindaco nella seduta d'insediamento presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la costituzione Italiana, le leggi dello Stato, della Regione, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".
- 4 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
- 5 Per l'esercizio delle funzioni il Sindaco può disporre la delega delle competenze per settore ai vari assessori.

Articolo 35

Funzioni Vicarie

- 1 Le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dal ViceSindaco il quale sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19.3.90 nr. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.92 nr. 16.
- 2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del ViceSindaco, le relative funzioni sono esercitate, nell'ordine, dall'assessore più anziano di età

Articolo 36

Cessazione dalla carica

- 1 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.
- 2 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
- 3 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Articolo 37

Elezione e composizione del Consiglio Comunale

- 1 Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza, supplenza e surroga dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
- 2 I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nel caso di surroga, all'atto dell'adozione della delibera consiliare di surroga.

Articolo 38

Durata in carica del Consiglio Comunale

- 1 La durata in carica del Consiglio Comunale ed i casi di scioglimento dello stesso sono stabiliti dalla legge.
- 2 Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 39

Presidenza del Consiglio

- 1 Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco secondo le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento.
- 2 Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 40

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge e dal Consiglio Comunale.
3. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, ogni altra istanza di sindacato ispettivo e mozioni. Alle interrogazioni ed istanze di cui al precedente periodo il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni. Le modalità e i tempi di presentazione di tali atti nonché delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
6. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni riguardino:
 - appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;

Articolo 41

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

- 1 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

- 2 Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive ovvero al 50% delle sedute in un anno senza giustificazioni, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. L'avvio del procedimento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, notificata all'interessato il quale può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale delibera la decadenza e provvede alla notifica all'interessato.

Articolo 42

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

- 1 Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
- 2 Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000.
- 3 Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Articolo 43

Gruppi Consiliari

- 1 I Consiglieri, entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
- 2 Normalmente i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni
- 3 I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
- 4 Le funzioni e le modalità di convocazione della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 44

Prima seduta

- 1 La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto, che la presiede, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

- 2 In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 3 Nella prima seduta del Consiglio comunale si procede a:
 - a) Convalida dei consiglieri e del Sindaco neo eletti;
 - b) Presa d'atto della comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta;
 - c) Nomina commissione comunale elettorale
- 4 La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i neo eletti delle cui cause ostantive si discute.
- 5 Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente dagli art. 47 e 48 del presente Statuto.
- 6 Non si fa luogo alla trattazione del punto b) del precedente comma 3 se non dopo aver effettuato la convalida e proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri non convalidati.

Articolo 45

Discussione del programma di governo

- 1 Entro 45 giorni dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Consiglieri comunali, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
- 3 L'adeguamento delle linee programmatiche è deliberato dal C.C. previa consegna, da parte del Sindaco, ai capigruppo consiliari, del relativo testo, contestualmente alla notifica dell'ordine del giorno.
- 4 La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata nella seduta in cui si esamina ed approva il conto consuntivo.

Articolo 46

Convocazione del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui competono la fissazione del giorno e dell'ora dell'adunanza.
- 2 Esso si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, del Conto Consuntivo.
- 3 Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco
 - b) su richiesta, con inserimento all'ordine del giorno di determinati argomenti, di 1/5 dei consiglieri in carica.
- 4 Nei casi previsti dalla lettera b) del precedente comma l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, procede, previa diffida il Prefetto.
- 5 In caso di comprovata urgenza, esplicitamente motivata nell'avviso, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta motivata di 1/5 dei Consiglieri assegnati e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 6 Il regolamento interno stabilisce le norme per la convocazione del Consiglio Comunale.

Articolo 47

Numero legale per la validità delle sedute

- 1 Le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti possono essere di prima e di seconda convocazione.
- 2 Il regolamento stabilisce il numero legale necessario per la validità delle suddette sedute che non dovrà mai essere inferiore a un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3 Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
 - c) gli assessori esterni.
- 4 La validità della seduta deve essere verificata ad ogni votazione.

Articolo 48

Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2 Si considerano voti validamente espressi:
 - a) coloro che si astengono in fase di votazione;
 - b) le schede bianche e nulle.
- 3 Non concorrono a formare il numero legale per la validità delle deliberazioni coloro che dichiarano, prima della votazione, di non partecipare al voto.
- 4 Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 49

Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubbliche.
- 2 Il regolamento interno stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 50

Pubblicità delle votazioni

- 1 Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2 Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 51

Commissioni consiliari permanenti

- 1 Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante esercizio di voto plurimo. In ogni caso dovrà essere istituita la Commissione consiliare affari istituzionali.
- 2 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 3 Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di nomina.
- 4 Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di amministratori e/o funzionari, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

- 5 Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti e aziende dipendenti.
- 6 Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Comunale hanno diritto di partecipare ai lavori della commissioni permanenti, senza diritto di voto.
- 7 Le commissioni permanenti hanno funzioni consultive.

Articolo 52

Commissioni speciali e di indagine

- 1 Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati o su proposta della Giunta Comunale per svolgere, con criteri di riservatezza, ricerche o indagini su argomenti di particolare complessità di competenza del Consiglio Comunale.
- 2 Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sulla attività della amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 3 E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari d'indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del Presidente. (art. 44 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000)

Articolo 53

Regolamento del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, il regolamento che determina le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale e le eventuali successive modificazioni.
- 2 La Commissione affari istituzionali esamina e formula proposte di modifica al Regolamento del Consiglio Comunale,

CAPO III

La Giunta Comunale-

Articolo 54

Composizione della Giunta

- 1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero minimo di tre o un numero massimo di sei assessori.
- 2 Possono essere nominati alla carica di Assessore anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti e che non siano candidati non eletti nell'ultima consultazione elettorale amministrativa.
- 3 Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- 4 Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle sedute Consiliari e alle discussioni.
- 5 Gli stessi non concorrono al computo per la validità della seduta e non hanno diritto di voto.

Articolo 55

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

- 1 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono

stabilite dalla legge.

- 2 Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 56

Durata in carica della Giunta

- 1 La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
- 2 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade.
- 3 L'assessore cessa dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza
- 4 In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore il Sindaco provvede a nominare il nuovo assessore dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data della cessazione.
- 5 Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto, per il tramite del protocollo dell'Ente, al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo assessore.
- 6 La decadenza è dichiarata dal Sindaco, con provvedimento da comunicarsi al Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione dello stesso, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo assessore.
- 7 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 57

Mozione di sfiducia

- 1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 2 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 58

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

- 1 La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) Negli altri casi previsti dalla legge.

- 2 L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, decade dalla carica.
- 3 La decadenza dell'assessore è dichiarata dal Sindaco d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso un termine non inferiore a dieci giorni dalla notificazione all'interessato, da eseguirsi a mezzo del messo comunale, della proposta di decadenza. L'assessore interessato può produrre memorie difensive scritte entro i dieci giorni successivi alla ricezione della notifica della proposta di decadenza.
- 4 In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 36, comma 1, del presente Statuto.
- 5 In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 56 del presente Statuto.

CAPO IV

Attribuzioni -Funzionamento-

Articolo 59

Organizzazione della Giunta

- 1 L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
- 2 Gli Assessori, con apposita delega del Sindaco, sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori ritenuti omogenei.
- 3 Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.
- 4 All'inizio del mandato il Sindaco procede al conferimento delle deleghe ai singoli Assessori con proprio provvedimento comunicato al Consiglio Comunale.
- 5 Con tale provvedimento il Sindaco attribuisce anche la funzione vicaria di Vice Sindaco per essere supplito in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, con facoltà di svolgere tutte le funzioni attribuite al Sindaco stesso, tranne le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale che possono essere svolte dal Vice Sindaco solo se Consigliere Comunale
- 6 In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
- 7 Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo provvedimento.

Articolo 60

Adunanze e deliberazioni

- 1 La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2 La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3 Alle sedute della Giunta possono partecipare su richiesta del Sindaco e senza diritto di voto i Revisori dei Conti e i responsabili di servizio.
- 4 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5 Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
- 6 I verbali di deliberazione della Giunta riportano la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

CAPO V

Il Sindaco

Articolo 61

Elezione del Sindaco

- 1 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Articolo 62 Competenze

1 Il Sindaco:

- a) E' capo dell'Amministrazione comunale ed esercita le sue funzioni fin dal momento della sua proclamazione
- b) E' presidente del Consiglio e della Giunta. Fissa gli ordini del giorno, determina i giorni e l'ora delle adunanze;
- c) E' legale rappresentante dell'Ente.
- d) Presenta sentita la Giunta, al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, come previsto dall'art. 46 del presente Statuto.
- e) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti
- f) Nomina gli assessori, tra cui un viceSindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta; mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
- g) Indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità in ordine alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- h) Può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data della revoca, con contestuale comunicazione della nomina del nuovo assessore o dei nuovi assessori.
- i) Può conferire occasionalmente ai consiglieri l'incarico a svolgere determinati compiti; ai consiglieri compete esclusivamente il rimborso spese.
- j) Indice i referendum Comunali
- k) Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini stabiliti dalla legge.
- l) Firma le convenzioni di cui all'art. 22 del presente Statuto con gli altri Enti Locali, approvate dal Consiglio Comunale.
- m) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi direttive di carattere generale indicanti le priorità.
- n) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi.
- o) Controlla l'andamento della gestione affidata al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici.
- p) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- q) Ha rappresentanza del Comune in giudizio, previa autorizzazione della Giunta, e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- r) Può promuovere e concludere gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000;

- s) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000.
- t) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- u) Ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per la calamità naturali, di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.
- v) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 2 – I provvedimenti di competenza del Sindaco previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti assumono la forma di decreto.

TITOLO IV
CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI

CAPO I

Uffici e servizi

Articolo 63

Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti nel presente Statuto privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi, secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi, e programmi;
 - un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra gli uffici;
 - favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
- 2) Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché il buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 64

Responsabili uffici e servizi

- 1 I responsabili di servizio sono individuati con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione uffici e servizi.
- 2 I responsabili di servizio assumono le funzioni previste dal contratto nazionale di lavoro, dalla legge, dal presente Statuto, e dal regolamento di organizzazione. Hanno la direzione e la gestione amministrativa della struttura cui sono preposti e ne assumono la piena responsabilità.
- 3 I responsabili di servizio possono delegare le funzioni ad esse demandate al personale loro sottoposto, attribuendo allo stesso ogni competenza.
- 4 Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal contratto nazionale di lavoro, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi politici secondo le direttive impartite dal Sindaco, dagli assessori e dal direttore generale, se nominato.
- 5 I responsabili di servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento delle unità operative cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi anche implicanti esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 65

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- 1) La copertura dei posti apicali prevista dalla dotazione organica può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di Giunta motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) Il regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati nella misura stabilita dalle leggi. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
- 3) Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dalle leggi vigenti.

Articolo 66

Direttore Generale

- 1 Previa stipula della convenzione prevista all'art. 108 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000, il

Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

- 2 In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
- 3 Al Direttore Generale compete:
 - a) la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 art. 197 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000;
 - b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

- 4 Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

CAPO II

Segretario Comunale e funzionari

Articolo 67

Il Segretario Comunale

- 1 Il Comune ha un Segretario titolare che è dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali e iscritto all'Albo di cui all'art. 102 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000.
- 2 Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
- 3 Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nel T.U. e nel Regolamento previsto dall'art. 103 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato; cessa automaticamente con la cessazione del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
- 4 Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 5 Il Segretario, ove non sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina l'attività dei Responsabili di servizio.
- 6 Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
- 7 Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e

atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 8 Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
- 9 Il Sindaco, ove si avvalga delle facoltà prevista dall'art. 108 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
- 10 Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti ed adotta i provvedimenti di amministrazione del personale secondo le disposizioni del regolamento degli Uffici e dei servizi.
- 11 E' data facoltà al Segretario Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai responsabili dei servizi.
- 12 Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 68

Vice Segretario

- 1 Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
- 2 Il Vice Segretario è nominato con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo-

Articolo 69

Il Procedimento

In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguire e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna.

Articolo 70

Unità operativa, responsabile del procedimento e diritto di partecipazione

- 1 Ove non sia direttamente stabilito per legge il Regolamento Uffici e servizi determina, per ciascun settore di attività, le relative competenze in ordine ai relativi adempimenti procedurali. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente del settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
- Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2 Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro

derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

- 3 I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti e del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 71

Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1 Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) Il settore ed il responsabile del procedimento;
 - b) L'oggetto del procedimento;
 - c) Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e l'ufficio nel quale prendere visione degli atti;
 - d) Il termine entro il quale il procedimento si conclude.
- 2 Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità.

Articolo 72

Diritti del contribuente

1 - Le norme regolamentari comunali relative all'applicazione dei tributi, imposte e tasse devono essere ispirate ai principi generali contenuti nella Legge 27.7.2000 nr.212.

In particolare:

- Il contribuente deve disporre di chiare ed esaurienti informazioni circa l'interpretazione della normativa fiscale e sulle modalità di applicazione e di calcolo dell'imposta.
- I rapporti tra contribuente e comune devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- Le disposizioni tributarie non potranno stabilire né prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice Civile
- Sarà prevista la possibilità di estinguere l'obbligazione per compensazione.
- Il Comune si impegna a rendere noti gli adempimenti fiscali che conseguono ad una determinata attività, per consentire all'interessato di valutarne l'impatto sul proprio patrimonio.

TITOLO V

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I

Principi Generali

Articolo 73

Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con la Legge n. 212 /2000.
3. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.
4. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.
5. Nel rispetto dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 il Comune applica i principi contabili

stabiliti nel Testo Unico con apposito Regolamento di contabilità.

Articolo 74

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono dei Revisori dei conti e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del D. Lgs n. 267/2000 e nel Regolamento di contabilità.

Articolo 75

Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208 del DLgs n. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del DLgs n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale e del Direttore generale se nominato.

Articolo 76

Contabilità e Servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l'organizzazione del Servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
3. La Giunta comunale, in conformità all' art. 169 del DLgs n. 267/2000, al Regolamento di contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi del precedente art. 35, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi o al Segretario Comunale.
4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario Comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Articolo 77

Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta

a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Articolo 78

Revisori dei conti

1. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabilite dall'art. 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Leg.vo nr. 267 del 18.8.2000.
2. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con voto limitato a due componenti, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti: uno tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri, uno tra i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed uno tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori contabili che assume la presidenza.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Valgono per i Revisori dei conti le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. I Revisori svolgono le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e possono partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
7. I Revisori sono dotati, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
8. I Revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario.
9. I Revisori possono, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove

riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

10. I Revisori sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.
11. I Revisori cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) decadenza/incompatibilità
 - d) revoca.

CAPO II
Responsabilità
Articolo 79
Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Comune stipula, a tal fine, adeguate polizze di assicurazione.

Articolo 80
Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Comunale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
3. La Giunta valuta i casi di colpa che non giustificano l'esercizio della rivalsa o lo giustificano solo in parte, considerando le modalità del fatto e le motivazioni della sentenza penale di condanna.

TITOLO VI
ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO I
Formazione dei Regolamenti-
Articolo 81

Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1 I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
- 2 La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.
- 3 I Regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per

15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 82

Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1 I regolamenti, di cui all'art. 7 del Testo Unico 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dell'organo che li ha adottati o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
- 2 Spetta ai Responsabili dei servizi adottare le ordinanze in caso di inosservanza dei regolamenti.
- 3 Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti.

CAPO II

Approvazione e revisione dello Statuto

Articolo 83

Modifiche dello Statuto

- 1 Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio delle proposte di modifica alla Commissione Affari Istituzionali di cui all'art. 51 del presente Statuto. La Commissione esprime parere sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. La proposta di modifica viene inviata, a cura del Sindaco, a tutti i consiglieri, almeno 30 giorni prima della seduta nella quale si dovrà deliberare la modifica statutaria.
- 2 Le modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3 La proposta di modifica non approvata dal Consiglio Comunale può essere riproposta solo trascorso un termine di sei mesi.
- 4 Nessuna iniziativa per la revisione o modifica del presente Statuto può essere presa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Articolo 84

Abrogazione dello Statuto

- 1 La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. La validità dello Statuto abrogato cessa con l'entrata in vigore del nuovo.

Articolo 85

Entrata in vigore

- 1 Lo Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella

- raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2 Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all'albo pretorio.
 - 3 Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Articolo 86

Rinvio ad altre leggi

- 1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi Statali e Regionali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo I°

- 1 Il Regolamento interno del Consiglio Comunale, è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 2 I Regolamenti sugli istituti della partecipazione sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Allegato A